



Studio Commerciale BARONCELLI

Telefono 0574 719680 – 0574 711077- 0574 26884 - paghe 0574 21099. @ Contatti DIRETTI : Stefano Baroncelli: s.baroncelli@studio-baroncelli.it; Reparto PAGHE Lotti David giornaliere@studio-baroncelli.it LORY Baroncelli l.baroncelli@studio-baroncelli.it LORELLA Pierozzi: segreteria@studio-baroncelli.it Silvia Lazznerini: silvia@studio-baroncelli.it



Whatsapp +33 75 79 34 559 (anteporre il segno + prima del numero)

Circolare nr. 02 - 2025 (28 Gennaio)

Tesserino di riconoscimento nei cantieri, precisazioni Ispettorato del Lavoro

Con la nota 23.01.2025, n. 656 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo dei lavoratori di esporla. Dopo l'abrogazione dell'art. 36-bis D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

OGGETTO: BONUS EDILIZI - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una serie di **modifiche**, sia alle **detrazioni "ordinarie"** per **interventi edilizi** sia al "**Superbonus**", **applicabili** per lo più per le **spese sostenute dal 2025**.

Nella presente scheda esaminiamo le modifiche alla disciplina delle detrazioni legate ad interventi edilizi c.d. minori e del Superbonus.

BONUS EDILIZI LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025		
PREMESSA	La "Legge di Bilancio 2025" introduce alcune importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni legate ad interventi edilizi c.d. minori e del Superbonus .	
	BONUS EDILIZI	
	BONUS MINORI	SUPERBONUS
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aliquote differenziate in funzione del soggetto che sostiene la spesa: proprietario/titolare di diritti reali di godimento su abitazione principale o altri casi; ◆ Ulteriore riduzione aliquote detrazione per 2026-2027; 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ aliquota al 65% per spese sostenute nel 2025; ◆ accesso solo ad interventi già avviati con Cila e assemblea condominio se necessaria (no nuove opere) o titolo edilizio abilitativo ◆ su base opzionale (irrevocabile)

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Proroga bonus arredo fino al 31.12.2025; ◆ Nessuna proroga per il bonus verde; ◆ Bonus barriere architettoniche 75% nessun intervento normativo, applicabile fino al 31.12.2025 	<p>detrazione spese 2023 in 10 quote annuali con mod. redditi 2024 integrativo</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ spese sostenute dal 2024 obbligo detrazione in 10 quote annuali 																
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	<p>Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinati dall'art. 16-bis del Tuir e dall'art. 16 D.L. 63/2013 variano essenzialmente le aliquote di detrazione in funzione del soggetto che sostiene la spesa.</p> <p>Resta fermo il limite di spesa massima agevolabile e pari ad euro 96.000 per unità immobiliare e per intervento.</p> <p>La detrazione è sempre da ripartire in quote costanti in 10 annualità.</p> <table border="1" data-bbox="411 875 1430 1144" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="2" style="text-align: center;">SPESE SOSTENUTE NEL 2025</th> </tr> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="text-align: center;">Soggetto</th> <th style="text-align: center;">Aliquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'abitazione principale</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Altri casi*</td> <td style="text-align: center;">36%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* dalla formulazione della norma, rientrano negli altri casi i detentori dell'immobile e i familiari conviventi.</p> <p>Per poter godere dell'aliquota del 50% (ovvero l'aliquota maggiorata rispetto a quella ordinaria del 36% e pari a quella vigente per il 2024) devono essere presenti due requisiti contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il soggetto che sostiene la spesa è il proprietario dell'immobile oggetto di intervento edilizio o è titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; ◆ l'immobile è destinato ad abitazione principale del soggetto. <table border="1" data-bbox="411 1574 1430 1843" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="2" style="text-align: center;">SPESE SOSTENUTE NEL 2026-2027</th> </tr> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="text-align: center;">Soggetto</th> <th style="text-align: center;">Aliquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'abitazione principale</td> <td style="text-align: center;">36%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Altri casi*</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* stante il tenore della norma, rientrano negli altri casi i detentori dell'immobile e i familiari conviventi.</p> <p> Per quanto riguarda gli interventi agevolabili l'unica novità riguarda l'esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione di</p>		SPESE SOSTENUTE NEL 2025		Soggetto	Aliquota	Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull' abitazione principale	50%	Altri casi*	36%	SPESE SOSTENUTE NEL 2026-2027		Soggetto	Aliquota	Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull' abitazione principale	36%	Altri casi*	30%
SPESE SOSTENUTE NEL 2025																		
Soggetto	Aliquota																	
Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull' abitazione principale	50%																	
Altri casi*	36%																	
SPESE SOSTENUTE NEL 2026-2027																		
Soggetto	Aliquota																	
Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull' abitazione principale	36%																	
Altri casi*	30%																	

impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a **combustibili fossili**, vale a dire più comunemente le caldaie a gas. Sono invece ancora agevolabili gli impianti ibridi.

Di seguito una tabella di sintesi dell'evoluzione in materia di detrazione per recupero edilizio.

NORMA ORIGINARIA	Detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute , fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare . Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.	
ANNUALITÀ SPESA	LIMITE SPESA	% DETRAZIONE
Dal 26.06.2012 al 31.12.2024	96.000 euro	50%
2025 (regime transitorio)	96.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 50% se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale ◆ 36% altri casi
2026 - 2027	96.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 36% se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale ◆ 30% altri casi

Salvo ulteriori interventi legislativi, a partire dal 2028 e fino al 2033 l'aliquota di detrazione dovrebbe essere del 30% ed il limite di spesa sarà ridotto a € 48.000; fatte salve nuove modifiche alla disciplina, l'aliquota dovrebbe quindi tornare al 36% dal 2034.

È prevista una proroga in misura ridotta anche per le detrazioni riconosciute a fronte di **interventi di efficientamento/risparmio energetico** degli edifici¹ che saranno quindi fruibili **fino al 2027**.



A differenza di quanto avveniva nel 2024, viene ora riconosciuta **un'unica aliquota di imposta per tutte le tipologie di interventi agevolabili**.

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS)

Per le **spese sostenute nel 2025** la detrazione ordinaria è **del 36%**. Qualora l'intervento sia eseguito sull'**abitazione principale** da parte dei **proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento**, la percentuale di detrazione è innalzata al **50%**, con limite di spesa invariato.

Invece, per le **spese sostenute nel 2026 e nel 2027** spetta una detrazione fissa ordinaria pari al **30%**. Analogamente a quanto previsto per le spese di recupero edilizio, se l'opera è realizzata sull'**abitazione principale dal**

¹ art. 14 del D.L. 63/2013 e art. 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/2006.

	<p>proprietario/titolare di diritto reale di godimento la percentuale di detrazione è innalzata al 36%.</p> <table border="1" data-bbox="411 309 1422 842"> <thead> <tr> <th>Annualità</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ecobonus Spese sostenute dal proprietario / titolare diritto reale di godimento su abitazione principale</td> <td>50% Per tutte tipologie interventi</td> <td>36% Per tutte tipologie interventi</td> <td>36% Per tutte tipologie di interventi</td> </tr> <tr> <td>Ecobonus Altri casi*</td> <td>36% Per tutte tipologie di interventi</td> <td>30% Per tutte tipologie di interventi</td> <td>30% Per tutte tipologie di interventi</td> </tr> </tbody> </table> <p>* come anzi detto, rientrano tra l'altro i detentori dell'immobile e i familiari conviventi.</p> <p>La "Legge di Bilancio 2025" non modifica esplicitamente i limiti di spesa già previsti per le diverse tipologie di interventi agevolabili ecobonus. Si considerano ancora quelli previsti dall'art. 14, D.L. n. 63/2013, differenziati a seconda della tipologia di intervento.</p> <p> In analogia agli interventi di recupero edilizio, la norma esclude dalle spese agevolate quelle per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ovvero caldaie a gas).</p> <p>Salvo ulteriori proroghe e modifiche normative, per le spese sostenute dal 01.01.2028 la detrazione per interventi di risparmio energetico non sarà più ammessa.</p>	Annualità	2025	2026	2027	Ecobonus Spese sostenute dal proprietario / titolare diritto reale di godimento su abitazione principale	50% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie di interventi	Ecobonus Altri casi*	36% Per tutte tipologie di interventi	30% Per tutte tipologie di interventi	30% Per tutte tipologie di interventi
Annualità	2025	2026	2027										
Ecobonus Spese sostenute dal proprietario / titolare diritto reale di godimento su abitazione principale	50% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie di interventi										
Ecobonus Altri casi*	36% Per tutte tipologie di interventi	30% Per tutte tipologie di interventi	30% Per tutte tipologie di interventi										
BONUS ARREDO	<p>La Finanziaria riconosce il c.d. "bonus arredo"² anche per le spese sostenute nel 2025 per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio (iniziati a partire dal 01.01.2024).</p> <p> La detrazione è riconosciuta in misura del 50% e nel limite di spesa di 5.000 euro.</p> <p>Non ci sono modifiche rispetto alla disciplina in vigore nel 2024, viene solo prorogata la detrazione in oggetto.</p> <table border="1" data-bbox="411 1845 1422 1991"> <thead> <tr> <th>ANNO 2024</th> <th>ANNO 2025</th> <th>2026 -2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>♦ Aliquota detrazione 50%</td> <td>♦ Aliquota detrazione 50%</td> <td>NON PREVISTO</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO 2024	ANNO 2025	2026 -2027	♦ Aliquota detrazione 50%	♦ Aliquota detrazione 50%	NON PREVISTO						
ANNO 2024	ANNO 2025	2026 -2027											
♦ Aliquota detrazione 50%	♦ Aliquota detrazione 50%	NON PREVISTO											

² di cui all'art. 16 comma 2 DL 63/2013.

	♦ Limite massimo spesa 5.000 euro	♦ Limite massimo spesa 5.000 euro													
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (SISMABONUS)	<p>Per gli interventi di riduzione del rischio sismico/adozione di misure antisismiche³, nonché per il sismabonus acquisti⁴, è confermato il limite di spesa massima agevolabile e pari ad euro 96.000 e la detrazione è prorogata fino al 2027 sebbene con una riduzione dell'aliquota.</p> <p>Analogamente agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute nel 2025 sono previste due differenti aliquote di detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 50% per le spese sostenute dal proprietario/ titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale; ♦ 36% negli altri casi. <p>La medesima detrazione nelle annualità 2026-2027 è riconosciuta nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 36% per le spese sostenute dal proprietario/ titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale; ♦ 30% negli altri casi. <p> Per le spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5 come in precedenza per le annualità tra il 2017 e il 2023).</p> <p>In sintesi, le aliquote di detrazione che hanno interessato gli interventi sismici nel corso degli anni.</p> <table border="1" data-bbox="478 1240 1362 1957"> <thead> <tr> <th>ANNO 2024</th> <th>ANNO 2025</th> <th>2026- 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%: interventi senza miglioramento di classe sismica;</td> <td>50% se proprietario/titolare diritto reale di godimento abitazione principale;</td> <td>36% se proprietario/titolare diritto reale di godimento su abitazione principale</td> </tr> <tr> <td>70% /75%: miglioramento di una classe sismica per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità;</td> <td>36% altri casi</td> <td>30% altri casi</td> </tr> <tr> <td>80%/85%: miglioramento di due classi sismiche per interventi</td> <td>Per tutti gli interventi antisismici</td> <td>Per tutti gli interventi antisismici</td> </tr> </tbody> </table>			ANNO 2024	ANNO 2025	2026- 2027	50%: interventi senza miglioramento di classe sismica;	50% se proprietario/titolare diritto reale di godimento abitazione principale;	36% se proprietario/titolare diritto reale di godimento su abitazione principale	70% /75%: miglioramento di una classe sismica per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità ;	36% altri casi	30% altri casi	80%/85%: miglioramento di due classi sismiche per interventi	Per tutti gli interventi antisismici	Per tutti gli interventi antisismici
ANNO 2024	ANNO 2025	2026- 2027													
50%: interventi senza miglioramento di classe sismica;	50% se proprietario/titolare diritto reale di godimento abitazione principale;	36% se proprietario/titolare diritto reale di godimento su abitazione principale													
70% /75%: miglioramento di una classe sismica per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità ;	36% altri casi	30% altri casi													
80%/85%: miglioramento di due classi sismiche per interventi	Per tutti gli interventi antisismici	Per tutti gli interventi antisismici													

³ art. 16 commi da 1 bis a 1 septies DL 63/2013; art. 1 comma 37 lett. b) Legge 234/2021.

⁴ comma 1 septies art. 16 DL 63/2013.

	<p>nelle zone sismiche ad alta pericolosità.</p> <p>75%/85%: acquisto di immobili interessati da interventi di riduzione del rischio sismico (Bonus acquisti)</p>						
ALTRE DETRAZIONI	<p>Non è oggetto di proroga il cd. "Bonus verde", vale a dire la detrazione pari al 36% con un limite di spesa pari a € 5.000 per la sistemazione di aree verdi scoperte. Questa detrazione quindi si esaurisce con il 31.12.2024.</p> <p>È confermata invece e senza modifiche la detrazione per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche al 75%⁵.</p> <p>Sarà ancora fruibili nel 2025 nei limiti già previsti.</p>						
SUPERBONUS	<p>Per gli interventi di efficientamento energetico/miglioramento sismico per i quali spetta il Superbonus⁶ è riconosciuta un'aliquota pari al 65% per le spese sostenute nel 2025.</p> <p>La "Legge di Bilancio" riduce però la portata del beneficio, prevedendo la detrazione del 65% esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15.10.2024 risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presentata la CILA-S se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; ◆ Adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S se gli interventi sono effettuati da condomini; ◆ Presentata la richiesta di titolo abilitativo per interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio. <p> La Legge 207/2024 non solo ha ridotto l'aliquota al 65%. ma di fatto impedisce l'accesso all'agevolazione alle nuove opere, limitando il beneficio ai soli interventi già avviati.</p> <table border="1" data-bbox="418 1702 1423 1937"> <thead> <tr> <th>Anno 2024*</th> <th>ANNO 2025*</th> <th>2026 – 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aliquota 70% per le spese sostenute nell'anno</td> <td>Aliquota 65% per interventi già avviati alla data del 15.10.2024: presentazione Cila-s,</td> <td>NON PREVISTO</td> </tr> </tbody> </table>	Anno 2024*	ANNO 2025*	2026 – 2027	Aliquota 70% per le spese sostenute nell'anno	Aliquota 65% per interventi già avviati alla data del 15.10.2024: presentazione Cila-s,	NON PREVISTO
Anno 2024*	ANNO 2025*	2026 – 2027					
Aliquota 70% per le spese sostenute nell'anno	Aliquota 65% per interventi già avviati alla data del 15.10.2024: presentazione Cila-s,	NON PREVISTO					

⁵ di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.

⁶ di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020.

	<table border="1" data-bbox="418 203 1423 439"> <tr> <td data-bbox="418 203 753 439"></td> <td data-bbox="753 203 1088 439"> delibera assembleare se condominio o titolo edilizio abilitativo se demolizione e ricostruzione </td> <td data-bbox="1088 203 1423 439"></td> </tr> </table> <p>Altro intervento in materia di Superbonus riguarda la modalità di recupero del beneficio. Infatti, per le spese Superbonus sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023, la Finanziaria riconosce ora la possibilità di optare per la fruizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo dal 2023.</p> <p>Per effettuare tale scelta irrevocabile il contribuente deve presentare il mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025.</p> <p>Se dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere una maggiore imposta dovuta, la stessa andrà versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.</p> <p> L'art. 2, comma 3-sexies del D.L. 11/2023 aveva previsto la facoltà per il contribuente di ripartire la detrazione superbonus per spese sostenute esclusivamente nel 2022 in 10 quote annuali (in luogo delle 4 ordinarie) a partire dal periodo d'imposta 2023.</p> <p>La fruizione decennale della detrazione è in seguito divenuta obbligatoria a partire dalle spese sostenute nel 2024⁷.</p>		delibera assembleare se condominio o titolo edilizio abilitativo se demolizione e ricostruzione	
	delibera assembleare se condominio o titolo edilizio abilitativo se demolizione e ricostruzione			
NUOVO LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI	<p>È utile segnalare che, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, a decorrere dalle spese sostenute nel 2025, l'art. 16-ter del Tuir⁸ stabilisce un nuovo ammontare massimo di spese detraibili che varia in funzione del reddito complessivo e della composizione del nucleo familiare.</p> <p>Il nuovo tetto massimo di detraibilità degli oneri non ha effetto retroattivo, applicandosi alle spese sostenute dal 2025.</p> <p>La detrazione spettante sulle spese sostenute entro il 2024 è recuperata ordinariamente, senza limitazioni legate al reddito del contribuente. Pertanto, le rate relative alle spese qui in oggetto (interventi edilizi):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono escluse dal nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024; ◆ concorrono al limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dal 01.01.2025. 			

⁷ ad opera del comma 4 dell'art. 4-bis del D.L. 39/2024.

⁸ introdotto dalla "Legge di Bilancio 2025".

Bonus sicurezza acquisti on-line

Domanda - Un contribuente è un soggetto privato che si trova attualmente in affitto; per detta abitazione, non ha in essere alcuna ristrutturazione edilizia né pratiche di risparmio energetico. Il contribuente vuole sapere se può beneficiare del cd. “Bonus sicurezza” per l’acquisto online di un sistema di allarme e videosorveglianza per la propria abitazione.

Risposta - La risposta è affermativa: il contribuente può beneficiare di tale bonus senza necessariamente dover avere altre ristrutturazioni in corso, come, ad esempio, è necessario per il bonus mobili.

Per quanto riguarda il fatto che non è il proprietario dell’immobile, anche questo non rileva, in quanto la norma prevede espressamente che anche gli inquilini possano beneficiare di detta agevolazione fiscale. Sarebbe opportuno, tuttavia, che il locatore rilasciasse il proprio consenso scritto al contribuente per poter procedere all’installazione degli apparati di sicurezza/videosorveglianza.

Per quanto attiene all’acquisto del materiale da un sito web, anche questo non crea nessun problema alla fruizione della detrazione, in quanto è previsto:

- installazione di sistemi di allarme e antifurto: sono incluse le spese relative all’acquisto e all’installazione di sistemi di allarme, come sirene e sensori, che possano rilevare intrusioni;
- installazione di videocamere di sorveglianza: la detrazione copre le videocamere interne ed esterne che garantiscono una sorveglianza continua della proprietà.

Pertanto, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali, il contribuente deve procedere a farsi rilasciare regolare fattura e al suo pagamento con bonifico parlante al pari di una ristrutturazione edilizia, indicando quindi nella causale la norma di riferimento “Art. 16-bis del TUIR”, la partita IVA del beneficiario del bonifico e il proprio codice fiscale come fruitore della detrazione.

Il bonus comprende le spese sostenute per:

- l’acquisto dei materiali;
- l’installazione;
- la progettazione;
- i compensi per eventuali sopralluoghi e perizie da parte di un tecnico;
- il compenso per eventuale certificazione di conformità dei lavori.

Altre caratteristiche:

- non è legato alla riqualificazione edilizia;
- non è legato alla ristrutturazione;
- non è prevista la comunicazione ad ENEA;
- non necessita di permessi specifici;
- prevede solo la detrazione.

Bonus nido 2025: importo maggiorato ad una platea più ampia

L'articolo 1, commi da 209 a 211 della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha disposto alcune importanti modifiche in relazione al c.d. Bonus Nido.

In primo luogo, si segnala l'estensione della platea dei beneficiari che potranno avere accesso al Bonus Nido maggiorato di 3.600 euro annui, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 in favore dei nuclei familiari per i quali risultino nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, congiuntamente alla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

A tal riguardo, si fa presente che la Manovra 2025 ha soppresso, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.

Conseguentemente, il bonus maggiorato potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro a prescindere dalla presenza di un altro figlio con meno di 10 anni.

Resta fermo che nelle altre ipotesi, la misura del bonus Nido rimane confermata per i seguenti importi:

- 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;
- 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro;
- 1.500 euro annui per i casi in cui l'ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all'ISEE.

L'altra novità di rilievo è quella che riguarda l'esclusione, ai fini del calcolo dell'ISEE, dell'importo (corrisposto al nucleo familiare) dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, gli importi del Bonus nido (anche nel caso di quello maggiorato) saranno calcolati tenendo conto del valore ISEE determinato senza tener conto di quanto erogato al nucleo familiare richiedente a titolo di Assegno Unico.

Estensione periodo di indennizzo all'80% per il congedo parentale

Domanda - Lavoratrice dipendente termina il congedo di maternità a marzo 2025. Per prendersi cura del bambino, decide di richiedere 4 mesi di congedo parentale entro i primi sei anni di vita del figlio. Potrà beneficiare della maggiorazione dell'indennità all'80% anche per il terzo mese?

Risposta - Tra le novità a sostegno della famiglia e della genitorialità previste dalla nuova Legge di Bilancio vi è un intervento volto al potenziamento del congedo parentale. Tale misura rappresenta un significativo passo avanti nella promozione della conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Si rammenta che il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesto per ragioni di cura genitoriale dei propri figli nei primi anni di vita. Si tratta di un diritto garantito dal Testo unico sulla maternità e paternità, nonché dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Spetta ai genitori lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino.

La durata massima complessiva tra i due genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 in caso di astensione dal lavoro del padre per almeno tre mesi, anche non continuativi. I limiti massimi individuali per ogni figlio (entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) possono invece riassumersi come di seguito indicato:

- 1. la madre può fruire di un massimo di 6 mesi;
- 2. il padre può fruire di un massimo di 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).

Nelle ipotesi di parto gemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha ulteriormente modificato il primo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, con la novella normativa viene elevata, in via strutturale, l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo obbligatorio a far data dal 1° gennaio 2024 viene prevista, a regime dal 2025, l'aumento all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima al 60%).

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti i quali hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Condizione necessaria per fruire anche del terzo mese all'80% è che il congedo di maternità o di paternità alternativo o obbligatorio sia terminato dopo il 31 dicembre 2024.

Ciò significa che se l'astensione obbligatoria è fruita anche in parte nei giorni successivi al 31 dicembre 2024, scatta il diritto dell'ulteriore mese di congedo indennizzato all'80%.

È bene rammentare che la maggiorazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80%, anche per il terzo mese, non si applica invece nelle ipotesi nelle quali il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato entro il termine del 31 dicembre 2024.

Prospetto informativo disabili: scadenza al 31 gennaio

Come ogni anno, il 31 gennaio 2025 scade il termine per l'invio del prospetto informativo disabili. Le aziende con almeno 15 addetti, che hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificarne l'obbligo o da incidere sul computo delle quote di riserva, hanno l'obbligo di inviare telematicamente al Ministero del Lavoro, la propria situazione occupazionale alla data del 31 dicembre 2024.

Detrazioni fiscali per la riparazione della caldaia

Domanda - Un contribuente è un soggetto privato che a seguito del malfunzionamento della propria caldaia, deve sostenere un importante intervento per la relativa riparazione in quanto si è rotto un componente essenziale che la rende non funzionante. Si vuole capire se, tale contribuente, possa usufruire delle detrazioni fiscali previste in tema di Ecobonus o bonus casa.

Risposta - La risposta è di difficile interpretazione e va ben capito il tipo di intervento che il contribuente andrà a fare sulla caldaia.

Partiamo innanzitutto con il fare chiarezza sul fatto che la manutenzione della caldaia si distingue in:

- 1) manutenzione ordinaria;
- 2) manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria comprende gli interventi come la pulizia annuale o le verifiche dei fumi e le verifiche di funzionamento, tutte spese che non sono fiscalmente detraibili pur essendo interventi chiave al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell'impianto.

Le spese per la manutenzione straordinaria possono essere in taluni casi detraibili ma dipende tutto dalla natura dell'intervento che va eseguito.

La norma fiscale (Art. 16-bis del TUIR) prevede che rientrino nel novero delle ristrutturazioni edilizie gli interventi eseguiti sulle singole unità abitative che hanno ad oggetto la caldaia e sono relative alla "sostituzione o riparazione con innovazioni".

Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti essenziali della caldaia (manutenzione straordinaria), questa tipologia di intervento è detraibile nel momento in cui i lavori di manutenzione comportano una modifica sostanziale dell'impianto oppure se contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica della caldaia (ad esempio l'installazione di una valvola modulante).

Per quanto riguarda invece le "piccole riparazioni" che, seppur gravose dal punto di vista economico, non comportano alcuna modificazione sostanziale dell'impianto (la mera sostituzione di un componente della caldaia con uno identico nuovo che non incide su efficienza energetica o impianto), queste non possono godere di alcuna detrazione ai fini fiscali.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria del contribuente dia diritto alle detrazioni fiscali, per quanto concerne il pagamento, deve essere fatto con bonifico parlante apposito per le ristrutturazioni edilizie/risparmio energetico a seconda della tipologia di intervento effettuato in cui va indicato il codice fiscale del contribuente come ordinante il bonifico, quello dell'impresa che esegue i lavori come beneficiario del bonifico e va fatto riferimento alla norma corretta sempre a seconda dell'intervento effettuato.

Requisiti più stringenti per beneficiare della NASpI

Tra le novità introdotte dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) va senz'altro messo in rilievo il nuovo requisito richiesto per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025. L'art. 1 comma 171 aggiunge infatti la lett. c-bis)

all'art. 3 comma 1 del DLgs. 4 marzo 2015 n. 22, disponendo che per i lavoratori, i quali nei 12 mesi antecedenti all'evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI abbiano presentato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato, sarà possibile accedere al beneficio soltanto laddove abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego (si veda il capitolo XXI del Quaderno n. 177).

La nuova disposizione, la cui finalità antielusiva traspare piuttosto chiaramente, merita attenzione. Prima di tutto, si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa antecedente a questa modifica, erano due i requisiti richiesti per accedere all'indennità di NASpI. Da un lato, il lavoratore doveva trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, cioè essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo, oppure essersi dimesso per giusta causa. Dall'altro, doveva aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni antecedenti alla perdita del lavoro.

La legge di bilancio 2025 modifica in parte quest'ultimo requisito e lo fa per coloro che abbiano interrotto un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale entro i 12 mesi antecedenti al momento di richiesta della NASpI. Questi ultimi possono accedere al beneficio solo laddove abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. In altri termini, la disposizione introduce il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del successivo rapporto di lavoro che dà diritto alla NASpI.

La nuova regola apporta, dunque, un aggravamento dei requisiti necessari per accedere al beneficio in esame, giungendo inevitabilmente a incidere su tutte quelle ipotesi in cui un lavoratore si faccia assumere e successivamente licenziare da un datore compiacente, per ottenere – in modo quindi abusivo – la NASpI. Bisogna tuttavia porre a mente che è altresì frequente che un lavoratore, dopo essersi dimesso da una precedente occupazione, non abbia avuto fortuna con la nuova esperienza lavorativa.

I prestatori di lavoro che dovessero ricadere in queste fattispecie – non caratterizzate da alcuna volontà elusiva e al di fuori da qualsivoglia accordo con il datore – potrebbero risultare penalizzati dalla disposizione.

Infine, vale la pena sottolineare un'ulteriore modifica posta in essere dalla legge di bilancio 2025 e, nello specifico, la novità introdotta dall'art. 1 comma 187 che prevede come, con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, non troverà più applicazione la L. 402/75, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e frontalieri. La novità fa dunque venire meno la disciplina che prevedeva un trattamento di disoccupazione per quei cittadini italiani che avessero lavorato all'estero e fossero rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro e fossero rientrati in Italia entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Regime di franchigia Iva U.E.: le novità dall'Agenzia delle Entrate

Dal 2025 è operativo il nuovo sistema di esonero Iva transfrontaliero con identificativo "EX".

Con il provvedimento 30.12.2024, n. 460166 l'Agenzia delle Entrate completa il quadro normativo del **nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero**, che è operativo dal **1.01.2025**. Il sistema, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione della direttiva 2020/285/UE, si inserisce nel D.P.R. 633/1972 attraverso il nuovo Titolo V-ter, articolato in 3 sezioni che disciplinano **definizioni**

generali (art. 70-terdecies), **regime “interno per operatori UE”** (artt. 70-quaterdecies - 70-septiesdecies) e **“regime esterno per operatori italiani”** (artt. 70-octiesdecies - 70-duovicies).

La novità più rilevante è l'**introduzione dell'identificativo “EX”**, che permetterà di operare in regime di franchigia negli Stati membri UE. L'Agenzia delle Entrate assegnerà questo suffisso entro 35 giorni lavorativi dalla richiesta, come previsto dall'art. 70-noviesdecies D.P.R. 633/1972 e confermato dalle Note esplicative della Commissione UE.

Il sistema si basa su una doppia soglia: 100.000 euro di volume d'affari nell'UE (art. 280-bis direttiva 2006/112/CE) e il rispetto dei limiti nazionali (in Italia 85.000 euro, allineato alla L. 190/2014, ossia al regime forfetario). Il legislatore italiano ha però introdotto una significativa **“asimmetria”**: mentre gli operatori italiani che si rivolgono all'estero (regime esterno) possono essere sia **“persone fisiche che giuridiche”**, gli operatori UE in Italia (regime interno) **“devono essere necessariamente persone fisiche”** e rispettare i vincoli del regime forfetario.

Il regime risulta **particolarmente vantaggioso per le “operazioni B2C transfrontaliere”**, come le prestazioni di servizi con deroga territoriale (artt. 7-quater - 7-octies D.P.R. 633/1972) e le vendite a distanza intracomunitarie. È possibile applicarlo **selettivamente** nei diversi Stati membri, mantenendo il regime ordinario in altri, purché si rispetti il limite complessivo UE. Gli obblighi di monitoraggio, previsti dall'art. 70-unvicies D.P.R. 633/1972, richiedono comunicazioni trimestrali sulle operazioni effettuate. In caso di superamento della soglia UE, va data comunicazione entro 15 giorni lavorativi, con effetto immediato sulla cessazione del regime. La cessazione può avvenire anche per scelta del contribuente (dal trimestre successivo) o per il venir meno dei requisiti, secondo quanto previsto dagli artt. 70-septiesdecies e 70-duovicies D.P.R. 633/1972.

Il provvedimento 30.12.2024, n. 460166, in attuazione dell'art. 70-terdecies D.P.R. 633/1972, stabilisce contenuti e modalità della comunicazione preventiva necessaria per operare in regime di esonero Iva negli altri Stati membri.

La procedura, interamente telematica, richiede una **comunicazione dettagliata** che deve contenere:

- informazioni anagrafiche complete (codice fiscale, denominazione/nome, natura giuridica);
- domicilio fiscale;
- descrizione delle attività svolte (principale e secondarie);
- autocertificazione di non essere già registrati al regime in altri Stati UE;
- elenco degli Stati membri dove si intende operare in franchigia;
- eventuali identificativi Iva già posseduti;
- dati sui volumi d'affari realizzati (in Italia e negli altri Stati UE) nei 2 anni precedenti e nell'anno in corso.

Il provvedimento introduce **elementi di flessibilità nella gestione della comunicazione**: possibilità di correzione entro 5 giorni lavorativi dall'invio; facoltà di delega agli intermediari abilitati (ex art. 3 D.P.R. 322/1998) con accesso al Cassetto fiscale.

L'iter procedurale prevede:

- trasmissione telematica (dal 1.01.2025);
- controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate;
- inoltro agli Stati membri interessati;
- attribuzione del suffisso **“EX”** entro 35 giorni (art. 70-noviesdecies D.P.R. 633/1972), decorrenti dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione, come specificato nel punto 7.4 del provvedimento.

INPS: nuovo regime sanzionatorio agevolato per artigiani e commercianti

Con il messaggio del 27 novembre 2024, n. 3991, non pubblicato sul sito istituzionale, l'INPS avvia il nuovo **regime sanzionatorio agevolato** per i contributi dei lavoratori autonomi, relativo ad omissione ed evasione contributiva.

Ambito di applicazione

La circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024, ha illustrato le innovazioni apportate al regime sanzionatorio dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il nuovo regime, operativo dal 1° settembre 2024, ha l'obiettivo di favorire l'**emersione di lavoro nero** e irregolare.

Regime sanzionatorio per artigiani e commercianti

Gli **artigiani e i commercianti** che versano la contribuzione in ritardo, ma pur sempre entro 120 giorni dalla scadenza, saranno soggetti a una sanzione pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (**Tur**), attualmente fissato al 3,40%.

Nel caso specifico infatti, la rata di novembre 2024, in scadenza il 18 novembre (il 16 era sabato), potrà essere regolarizzata fino al 16 febbraio 2025 con una **sanzione** annua del 3,40%.

Regolarizzazione agevolata

L'INPS ha altresì fornito le istruzioni operative per la regolarizzazione tramite **codeline**.

La funzione di emissione codeline per regolarizzazione calcola le sanzioni agevolate alla data indicata dall'operatore sui crediti selezionati in **fase amministrativa**.

Il sistema procede al calcolo delle sanzioni civili in caso di **omissione contributiva** in misura agevolata, per i contributi dovuti dal 1° settembre 2024 (la prima scadenza interessata è la rata di novembre 2024), come di seguito:

- per i **contributi correnti**, se la data di pagamento risulta entro 120 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata in misura pari al Tur (attualmente 3,40%);
- per i **contributi progressi**, se la data di calcolo risulta entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata in misura pari al Tur maggiorato di 7,5 punti (quindi pari al 10,9%).

NOTA BENE: La prima scadenza utile per applicare il nuovo regime agevolato riguarda il terzo trimestre 2024 (settembre incluso).

Tutti i crediti per omissione selezionati interessati da sanzione calcolata in misura agevolata confluiranno in una codeline per regolarizzazione di tipo W.

Pertanto, qualora l'operatore selezioni sia crediti con sanzioni agevolate che crediti con sanzioni non agevolate, verranno create due distinte codeline per regolarizzazione (una di tipo R e una di tipo W).

Pagamento dilazionato

Tra le novità rientra anche la possibilità di avvalersi delle sanzioni ridotte nei casi di pagamento dei contributi in forma rateale.

Specificatamente, nel caso dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sono previste alcune deroghe. In particolare, tenuto conto delle specifiche modalità di imposizione che richiedono la tariffazione e la quantificazione del dovuto da parte dell'INPS a seguito di **denuncia di iscrizione o di variazione**, il termine per effettuare il versamento, e per determinare il regime sanzionatorio applicabile, viene calcolato inizialmente considerando i tempi necessari per la tariffazione dei contributi dovuti e delle scadenze stabilite per il loro pagamento.

In considerazione di ciò, sui contributi pregressi verranno calcolate sanzioni in **misura agevolata** con le seguenti modalità:

- **sanzione pari al 9%** (Tur +5,5%) se la domanda di dilazione è presentata entro la scadenza ordinaria;
- **sanzione pari al 10,9%** (Tur +7,5%) se la domanda di **dilazione** è presentata entro 60 giorni dalla scadenza delle rate indicate dall'INPS.

In caso di accertamenti d'ufficio o verifiche ispettive, le sanzioni sono ridotte del 50% se la dilazione è richiesta entro la scadenza delle rate indicate dall'INPS.

Se un contribuente non rispetta le scadenze delle rate successive, perderà il **beneficio** delle sanzioni agevolate. L'INPS ricalcolerà il **piano di ammortamento** applicando le sanzioni ordinarie, deducendo quanto già versato correttamente.

L'accredito definitivo dei versamenti sarà effettuato solo al completamento regolare del pagamento.

Novità valutarie, denaro contante sottoposto a verifica

L'Agenzia delle Dogane ha diffuso, tramite la **circolare n. 1/2025**, un vademecum con le **principali modifiche introdotte dal [Decreto Legislativo n. 211/2024 riguardanti i trasferimenti internazionali di denaro contante, in vigore dal 17 gennaio 2025](#)**. Questa circolare ha lo scopo di indirizzare le attività degli uffici nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni valutarie.

Il Decreto Legislativo n. 211/2024 apporta modifiche al decreto legislativo n. 195/2008, in materia [movimentazioni transfrontaliere di denaro contante](#).

Denaro contante: cosa comprende

Il D.lgs n. 211/2024 apporta modifiche alle definizioni fornite dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 195/2008, modificando in particolare la definizione di "denaro contante" ai fini delle regolamentazioni valutarie, in linea con la definizione già esistente nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2018/1672, che si applica già ai trasferimenti di denaro fuori dall'Unione Europea.

Secondo la nuova disposizione normativa - sono inclusi nella categoria di “denaro contante” le valute e gli strumenti negoziabili al portatore, gli oggetti considerati riserve di valore altamente liquide e le carte prepagate, Quindi:

- **banconote e monete metalliche** che sono o sono state in uso come mezzo di scambio e che possono essere ancora convertite attraverso banche e intermediari finanziari o banche centrali;
- strumenti negoziabili al portatore, ossia strumenti, diversi dalla valuta, che permettono ai detentori di richiedere il pagamento di una determinata somma di denaro alla presentazione, senza la necessità di dimostrare l'identità o il diritto di possesso. Questi includono i **traveller's cheque, gli assegni e gli ordini di pagamento emessi al portatore**, firmati ma senza il nome del beneficiario, trasferibili liberamente;
- beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: **monete con almeno il 90% di oro e lingotti o simili con un contenuto di oro non inferiore al 99,5%**;
- **carte prepagate**, cioè carte non personalizzate che contengono o danno accesso a valore monetario o liquidità, utilizzabili per transazioni di pagamento, acquisti di beni o servizi o la restituzione di valuta, quando non collegate a un conto corrente.

NOTA BENE: La suddetta definizione di denaro contante si estende a tutte le transazioni di denaro contante sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Di conseguenza, a partire dal 17 gennaio 2025, anche **le transazioni di denaro contante all'interno della UE** che coinvolgono oro da investimento e/o monete non più legalmente circolanti ma ancora convertibili in banconote e monete attualmente valide, sono soggette agli obblighi di dichiarazione valutaria stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 195/2008 e al suo corrispondente sistema di sanzioni.

Obblighi di dichiarazioni

In materia di adempimenti dichiarativi valutari, le novità introdotte dal D.lgs n. 211/2024 sono rilevanti.

Infatti, la [circolare delle Dogane n. 1 del 16 gennaio 2025](#) ricorda che il denaro contante:

- è soggetto agli obblighi di dichiarazione per i **trasferimenti transfrontalieri di somme pari o superiori a 10.000 euro**,
- deve anche essere reso disponibile all'Ufficio dell'Agenzia per scopi di verifica.

È importante notare che la norma non impone un obbligo generalizzato di presentazione del denaro all'Ufficio doganale per ogni movimentazione transfrontaliera, bensì solo in situazioni in cui esista una **specifico richiesta da parte dell'Ufficio competente per effettuare i controlli**.

Inoltre, la normativa aggiornata prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Dogane per tutti i trasferimenti da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuati con qualsiasi tipologia di spedizione, ovvero **mediante plico postale o equivalente**.

Più precisamente, nel caso in cui, durante le verifiche di un "plico postale o equivalente, spedizioni di merci, bagagli non accompagnati o altri tipi di invio", venga scoperto denaro non accompagnato che dovrebbe essere stato dichiarato e non lo è stato, l'Ufficio è tenuto a richiedere al mittente o al destinatario, a seconda delle circostanze, **di fornire la dichiarazione informativa entro un periodo di trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata notificata**.

Con riferimento alle movimentazioni di **denaro contante in entrata nello Stato**, la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al **destinatario**; con riferimento alle movimentazioni di denaro contante **in uscita dallo Stato** la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al **mittente**.

Trattenimento temporaneo

La recente modifica legislativa ha introdotto, attraverso l'articolo 3-bis nel decreto legislativo n. 195/2008, la figura del "Trattenimento temporaneo del denaro contante. L'intento di questo nuovo strumento è quello di offrire alle autorità preposte un **mezzo aggiuntivo per il controllo e la verifica delle violazioni** relative ai flussi di denaro contante, considerata la complessità di intervenire una volta che il denaro ha superato i punti di ingresso o di uscita e il rischio associato anche a somme inferiori a 10.000 euro, in caso di utilizzo illecito.

Dunque, le autorità hanno il **diritto di trattenere denaro contante quando non siano stati completamente o parzialmente soddisfatti gli obblighi di dichiarazione**, o qualora ci siano indizi che il denaro, sia esso accompagnato o meno e a prescindere dall'importo, **possa essere collegato a attività illecite**. In caso di violazioni documentate degli obblighi di dichiarazione, o in presenza di indizi di possibile connessione con attività criminali, indipendentemente dall'ammontare, **le autorità possono esercitare il trattenimento temporaneo attraverso un provvedimento amministrativo ben motivato e notificato ai soggetti interessati, anche per somme inferiori a 10.000 euro**.

Il trattenimento temporaneo è limitato al periodo strettamente necessario, **non superando i 30 giorni**, per permettere alla Guardia di Finanza di raccogliere gli elementi necessari all'applicazione della normativa penale. Questo termine può essere esteso fino a un massimo di 90 giorni in base a esigenze specifiche.

Dopo le verifiche condotte dalla Guardia di finanza, o al termine del periodo di trattenimento, o in caso di esito positivo di un ricorso gerarchico, il denaro contante viene rimesso a disposizione dei soggetti coinvolti, previa notifica all'Ufficio che ha ordinato il trattenimento al Fondo Unico di Giustizia. I soggetti interessati possono richiedere la restituzione del denaro all'Ufficio competente entro un periodo di cinque anni dalla data di emissione del provvedimento amministrativo.

Va detto che, avverso il provvedimento di trattenimento temporaneo disposto dall'Ufficio, i soggetti destinatari della misura possono proporre **ricorso gerarchico** presso il Direttore Regionale, interregionale o provinciale.

Aspetti sanzionatori

Il decreto legislativo n. 211/2024 introduce un **sistema sanzionatorio più severo** per garantire il rispetto degli obblighi dichiarativi.

Specificamente, se la violazione consiste nella **mancata presentazione della dichiarazione**, si applica una multa amministrativa pecuniaria, con un importo minimo di 900 euro:

a) dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 50% al 70% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

c) dal 70% al 100% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 100.000,00 euro.

La multa massima, comunque, non può eccedere 1.000.000 di euro.

Invece, se la violazione consiste nell'aver **fornito**, nell'adempimento dichiarativo, **informazioni inesatte o incomplete**, si applica la sanzione amministrativa, con un minimo di 500 euro:

a) dal 15% al 25% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 25% al 35% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

c) dal 50% al 70% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

d) dal 70% al 100% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro.

Anche in questo caso la sanzione massima non può essere superiore a 1.000.000 euro.

Oblazione: importi aumentati

Sono state incrementate le percentuali applicabili per il **pagamento agevolato**, qualora l'individuo al quale è stata imputata la violazione opti per la **definizione immediata tramite oblazione**. Per ragioni di proporzionalità, e in linea con le disposizioni relative alle sanzioni, è stabilito un regime differenziato in caso di **dichiarazione mancante** o parzialmente errata/incompleta.

Quindi, in caso di **omesso adempimento dichiarativo**, la violazione può essere estinta effettuando un pagamento in misura ridotta, con un minimo di 500 euro:

- pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
- pari al 30% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.

Nel caso di **dichiarazione inesatta o incompleta**, l'estinzione della violazione avviene effettuando un pagamento in misura ridotta, con un minimo di 300 euro:

- pari al 10% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
- pari al 15% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
- pari al 30% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 e non superiore a 40.000 euro.

Viene esclusa la possibilità dell'**oblazione** nei seguenti casi:

- per mancata dichiarazione, quando l'importo del denaro contante supera la soglia di 10.000 euro ed ecceda i 40.000 euro;
- per dichiarazione inesatta o incompleta, quando la discrepanza tra l'importo trasferito o tentato di trasferire e quello dichiarato ecceda i 40.000 euro;
- quando il soggetto a cui è stata imputata la violazione abbia **già beneficiato di questa stessa opzione** di oblazione per una violazione simile relativa alla dichiarazione valutaria nei cinque anni precedenti la notifica dell'atto di contestazione.

Sequestro

Il decreto legislativo n. 211/2024 introduce anche modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 195 del 2008, che regola il **sequestro in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi**.

Queste modifiche sono finalizzate anche a **sincronizzare la normativa sul sequestro con l'istituto del trattenimento temporaneo** e con le revisioni apportate al sistema sanzionatorio. In questo contesto, per mantenere coerenza sistematica e integrazione, le modifiche al regime sanzionatorio comportano **l'applicazione di soglie più elevate per il sequestro**.

OGGETTO: DECRETO COLLEGATO LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2024 è stata pubblicata la [Legge 203/2024](#), recante "**Disposizioni in materia di lavoro**", il cd. "Collegato lavoro". Il testo introduce una serie di **novità**, qui riepilogate.

■ DECRETO COLLEGATO LAVORO	
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	<p>L'art. 1 si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori⁹; in particolare, riguardo alla fattispecie di visita medica preventiva. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva. La visita medica preventiva ha l'obiettivo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il soggetto è destinato e a valutare quindi la sua idoneità alla mansione specifica. 2. la visita preassuntiva può essere svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente. Si prevede altresì che quest'ultimo, nella prescrizione di esami clinici e biologici, nonché di indagini diagnostiche, tenga conto degli esiti dei medesimi esami già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. 3. Si individua l'azienda sanitaria locale come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente (compresi quelli inerenti a visite mediche preventive).
	La norma interviene in materia di compatibilità della cassa integrazione

⁹ contenuta all'art. 41 del D.lgs. 81/2008.

<p>COMPATIBILITÀ DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA</p>	<p>ordinaria e straordinaria con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma¹⁰. Si dispone che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p> <p>Si conferma che il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Inps dello svolgimento dell'attività lavorativa.</p>
<p>SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO</p>	<p>Sono introdotte una serie di modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro¹¹. Nello specifico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Viene soppressa una disciplina transitoria relativa, nell'ambito della somministrazione di lavoro, alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. In base alla normativa transitoria, attualmente valida fino al 30.06.2025 – e ora oggetto di soppressione – la durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzare può superare il limite di 24 mesi (anche non continuativi) a condizione che il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore sia stato originariamente stipulato a tempo determinato (anziché a tempo indeterminato) e che l'agenzia abbia successivamente comunicato all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la stessa agenzia e il lavoratore, ovvero abbia comunicato la trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine tra agenzia e lavoratore. 2. Sono escluse alcune fattispecie di contratti a tempo determinato stipulati tra agenzie di somministrazione e lavoratori dall'ambito di applicazione delle cosiddette "causali"; queste ultime, ricordiamolo, consistono in presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti di lavoro dipendente a termine superiore a dodici mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi). Le esclusioni riguardano i contratti stipulati dalle agenzie con soggetti rientranti in determinate categorie, quali: <ol style="list-style-type: none"> a. i disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; b. i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati¹².
<p>PERIODO DI PROVA</p>	<p>La norma si occupa dell'estensione temporale del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Nel contratto a termine il periodo di prova è fissato in proporzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata del contratto ◆ alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.

¹⁰ contenuta nell'art. 8 del D.lgs. 148/2015.

¹¹ contenuta nel D.lgs. 81/2015.

¹² di cui al Regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (art. 2, comma 1, numeri 4) e 99), come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs 81/2015.

	<p>Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata della prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.</p> <p>In ogni caso, la durata della prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non eccedente i 6 mesi e, parimenti, non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.</p>
<p>TERMINE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI SMART-WORKING</p>	<p>La norma interviene sul termine per l'invio delle comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile¹³. In particolare, il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica attraverso l'apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo¹⁴.</p> <p>Per trasmettere la comunicazione telematica è necessario collegarsi alla piattaforma ministeriale "servizi.lavoro.gov.it" in possesso delle credenziali SPID o CIE.</p> <p>In alternativa la comunicazione dev'essere trasmessa entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto a distanza.</p>
<p>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>In materia di risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre determinati termini, si prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni.</p> <p>Gli effetti risolutivi del contratto di lavoro non operano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.</p> <p>E' stato infine disposto che il datore di lavoro comunichi l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il quale può verificare la veridicità della comunicazione effettuata dall'azienda.</p> <p>Viene altresì previsto che nei casi in argomento non trovi applicazione la procedura relativa alle dimissioni telematiche¹⁵.</p>

¹³ di cui all'art. 23, comma 1, primo periodo della Legge 81/2017.

¹⁴ L'art. 23, comma 1, primo periodo disponeva altresì che, a decorrere dal 01.09.2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro, in forma semplificata, i soli nominativi dei lavoratori in smart-working e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro a distanza (non è invece previsto l'obbligo di invio degli accordi individuali di lavoro agile) secondo le modalità individuate con decreto ministeriale.

Sul punto la norma sopprime il riferimento alla decorrenza del 01.09.2022.

¹⁵ disciplinata dal medesimo art. 26 del D.lgs. 151/2015.

OGGETTO: REDAZIONE LIBRO INVENTARI

Esaminiamo le **principali regole** da seguire per la **redazione** e **sottoscrizione** dell'**inventario** che, come noto, svolge la funzione di dare **evidenza** della situazione **economica** e **patrimoniale** dell'impresa fornendo un'**informazione dettagliata** delle **attività e passività** della stessa.

REDAZIONE LIBRO INVENTARI							
PREMESSA	<p>L'inventario costituisce un documento contabile obbligatorio, che deve essere tenuto, in base al combinato disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della disciplina civilistica¹⁶, e ◆ di quella fiscale¹⁷: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalle società di capitali; ✓ dagli enti; ✓ dalle società di persone e dalle imprese individuali. <p>L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto profitti e perdite¹⁸, ma ha finalità diverse rispetto al bilancio¹⁹ e pertanto non è ad esso sovrapponibile, posto che:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa</td> </tr> </tbody> </table> <p>La redazione del libro inventari costituisce un adempimento fondamentale. La sua mancanza o irregolare tenuta può condurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a considerare inattendibile la contabilità, e ◆ di conseguenza, all'applicazione dell'accertamento induttivo²⁰, il quale opera in presenza di irregolarità contabili particolarmente gravi, che rendono tutto l'apparato contabile tenuto dall'impresa inattendibile e incapace di fornire informazioni affidabili in relazione al reddito prodotto dall'impresa. 	1)	il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite	2)	il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa		
1)	il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite						
2)	il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa						
L'OBBLIGO DEL LIBRO INVENTARI	<p>Per individuare i soggetti obbligati a tenere il libro inventari è necessario fare la seguente distinzione:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">I libri obbligatori²¹ (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ società, ◆ enti, e ◆ imprenditori commerciali </td> </tr> </tbody> </table>	DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI		I libri obbligatori ²¹ (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:		<ul style="list-style-type: none"> ◆ società, ◆ enti, e ◆ imprenditori commerciali 	
DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI							
I libri obbligatori ²¹ (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:							
<ul style="list-style-type: none"> ◆ società, ◆ enti, e ◆ imprenditori commerciali 							

¹⁶ art. 2214 e ss. del codice civile.

¹⁷ artt. 13 e 14 del D.P.R. 600/1973.

¹⁸ ai sensi dell'art. 2217, comma 2 del codice civile.

¹⁹ secondo giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 8273 del 26.05.2003).

²⁰ come disposto dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.P.R. 600/1973.

²¹ Artt. 13 e 14 del D.P.R. 600/1973.

Sono **esclusi dall'obbligo**²² di tenuta dei libri di cui sopra:

- ◆ gli imprenditori individuali, e
- ◆ le società di persone

in regime di contabilità "semplificata"

Ai sensi dell'art. 2219 del codice civile tutte le scritture devono essere tenute:

- ◆ secondo le norme di **un'ordinata contabilità**,
- ◆ senza spazi in bianco, senza interlinee;
- ◆ senza trasporti in margine;
- ◆ senza che si possano fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Si tenga conto di quanto di seguito riportato, da cui emergono **le tre parti fondamentali che caratterizzano il libro** in esame.

L'INVENTARIO: LA SCHEDA		
Elementi dell'inventario	Importi e criteri di valutazione di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ attività, e ◆ passività, relative all'impresa (l'imprenditore individuale deve evidenziare quelle estranee alla medesima) ²³	Attività e passività
	Gli imprenditori individuali devono distintamente indicare e valutare le attività/passività relative all'impresa ²⁴	
Criteri di valutazione	<i>"Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle S.p.A., in quanto applicabili"</i> ²⁵	Criteri di valutazione
I beni	Occorre indicare ²⁶ : <ul style="list-style-type: none"> ◆ la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo ◆ ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, vanno conservate le distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario 	

²² Art. 18 del D.P.R. 600/1973.

²³ Art. 2217, comma 1 del c.c.

²⁴ Art. 15, comma 3 del D.P.R. 600/1973.

²⁵ Art. 2217, comma 2 del c.c.

²⁶ Art. 15, comma 2 del D.P.R. 600/1973.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 201 630 616">Le indicazioni di chiusura</td> <td data-bbox="630 201 1197 392">L'inventario si chiude con il Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite²⁷</td> <td data-bbox="1197 201 1372 616" rowspan="2">Stato Patrimoniale e Conto Economico</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 392 630 616"></td> <td data-bbox="630 392 1197 616">Il Bilancio può essere rappresentato in forma libera, con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (dunque anche non in forma UE, anche per le società di capitali)²⁸</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 616 630 772">Periodicità dell'inventario</td> <td data-bbox="630 616 1197 772">"L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno..."²⁹</td> <td data-bbox="1197 616 1372 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 772 630 918">Termine³⁰</td> <td data-bbox="630 772 1197 918">L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi</td> <td data-bbox="1197 772 1372 918"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 918 630 1008">Sottoscrizione</td> <td data-bbox="630 918 1197 1008">"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore"³¹</td> <td data-bbox="1197 918 1372 1008"></td> </tr> </table> <p data-bbox="406 1041 1428 1164">Tenuto conto della mancanza di specifiche indicazioni relative al contenuto dell'inventario e considerando la distinzione informativa che lo separa dal bilancio stesso, si può ritenere che:</p> <ul data-bbox="454 1176 997 1265" style="list-style-type: none"> ◆ le attività e le passività, ◆ debbano essere indicate analiticamente. 	Le indicazioni di chiusura	L'inventario si chiude con il Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite ²⁷	Stato Patrimoniale e Conto Economico		Il Bilancio può essere rappresentato in forma libera, con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (dunque anche non in forma UE, anche per le società di capitali) ²⁸	Periodicità dell'inventario	"L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno..." ²⁹		Termine³⁰	L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi		Sottoscrizione	"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore" ³¹	
Le indicazioni di chiusura	L'inventario si chiude con il Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite ²⁷	Stato Patrimoniale e Conto Economico													
	Il Bilancio può essere rappresentato in forma libera, con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (dunque anche non in forma UE, anche per le società di capitali) ²⁸														
Periodicità dell'inventario	"L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno..." ²⁹														
Termine³⁰	L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi														
Sottoscrizione	"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore" ³¹														
<p data-bbox="191 1478 359 1545">RIMANENZE DI MAGAZZINO</p>	<p data-bbox="406 1288 1428 1422">Le rimanenze di magazzino devono essere valutate, in base alle disposizioni civilistiche ed ai dettami dei principi contabili, al minore tra costo storico e valore di mercato³².</p> <table border="1" data-bbox="470 1444 1356 1612"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="470 1444 1356 1500">VALUTAZIONE RIMANENZE</th> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="470 1500 1356 1556">Valore minore tra</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1556 885 1612">Costo</td> <td data-bbox="885 1556 1356 1612">Valore di mercato</td> </tr> </table> <p data-bbox="422 1646 502 1736"></p> <p data-bbox="526 1635 1428 1713">Tale principio si applica, in generale, a tutte le rimanenze di magazzino, vale a dire materie prime, materie sussidiarie, materie di</p>	VALUTAZIONE RIMANENZE		Valore minore tra		Costo	Valore di mercato								
VALUTAZIONE RIMANENZE															
Valore minore tra															
Costo	Valore di mercato														

²⁷ Art. 2217, comma 2 del c.c.

²⁸ Art. 15, comma 4 del D.P.R. 600/1973.

²⁹ Art. 2217, comma 1 del c.c. e [Risoluzione MEF n. 50064 del 18.10.1975](#).

³⁰ Art. 2217, comma 1 del c.c., Art. 15, comma 1 del D.P.R. 600/1973, Art. 2, comma 1 del D.P.R. 322/1998.

³¹ Art. 2217, comma 3 del c.c.

³² L'art. 2426, comma 1, numero 9 del Codice civile dispone che: "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".

	<p>consumo, semilavorati, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, merci.</p> <p>Per i lavori in corso su ordinazione, diversamente, valgono le specifiche norme.</p> <p>Il minor valore non può essere conservato nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della riduzione.</p>				
DETERMINAZIONE DEL COSTO STORICO	<p>A seconda che i beni siano acquistati presso terzi ovvero siano prodotti internamente all'impresa, il costo ad essi relativo potrà essere configurato in diverso modo³³.</p> <table border="1" data-bbox="438 582 1412 1814"> <tr> <td data-bbox="438 582 646 952" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Beni acquistati da terzi </td> <td data-bbox="646 582 1412 952"> <p>Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di scarti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati; ◆ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 952 646 1814" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Beni prodotti internamente </td> <td data-bbox="646 952 1412 1814"> <p>Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili.</p> <p>Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica. Per la valutazione sono astrattamente possibili due criteri alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direct costing: la valutazione viene fatta utilizzando tutti i costi direttamente riferibili al prodotto (in sostanza, materie prime e manodopera diretta); ◆ full costing: nella valutazione viene inclusa una quota di spese generali di produzione (non, viceversa, quelle amministrative e commerciali), ripartite secondo corretti principi contabili (ad esempio su base unica o multipla aziendale). <p>Le spese generali da considerare nella valutazione delle rimanenze sono quelle che si rendono necessarie per porre le citate rimanenze nel loro attuale sito e stato</p> </td> </tr> </table>	Beni acquistati da terzi	<p>Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di scarti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati; ◆ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera 	Beni prodotti internamente	<p>Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili.</p> <p>Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica. Per la valutazione sono astrattamente possibili due criteri alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direct costing: la valutazione viene fatta utilizzando tutti i costi direttamente riferibili al prodotto (in sostanza, materie prime e manodopera diretta); ◆ full costing: nella valutazione viene inclusa una quota di spese generali di produzione (non, viceversa, quelle amministrative e commerciali), ripartite secondo corretti principi contabili (ad esempio su base unica o multipla aziendale). <p>Le spese generali da considerare nella valutazione delle rimanenze sono quelle che si rendono necessarie per porre le citate rimanenze nel loro attuale sito e stato</p>
Beni acquistati da terzi	<p>Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di scarti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati; ◆ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera 				
Beni prodotti internamente	<p>Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili.</p> <p>Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica. Per la valutazione sono astrattamente possibili due criteri alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direct costing: la valutazione viene fatta utilizzando tutti i costi direttamente riferibili al prodotto (in sostanza, materie prime e manodopera diretta); ◆ full costing: nella valutazione viene inclusa una quota di spese generali di produzione (non, viceversa, quelle amministrative e commerciali), ripartite secondo corretti principi contabili (ad esempio su base unica o multipla aziendale). <p>Le spese generali da considerare nella valutazione delle rimanenze sono quelle che si rendono necessarie per porre le citate rimanenze nel loro attuale sito e stato</p>				

³³ L'art. 2426, comma 1, numero 1) del Codice civile, specifica che: "Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; [...]".

<p>VALORE DI MERCATO</p>	<p>Il valore di mercato, secondo un orientamento ormai consolidato, varia in funzione del tipo di rimanenza. La regola generale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ materie prime, sussidiarie e semilavorati (parti o componenti d'acquisto) siano valutati al cosiddetto "costo di sostituzione", vale a dire al costo di riacquisto o riproduzione in normali condizioni di gestione, a parità di circostanze, quantità e processo produttivo; ◆ merci, prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione siano valutati al valore netto di realizzo, cioè al prezzo di vendita nel corso della normale gestione dell'impresa in funzionamento, al netto di costi di completamento e spese dirette di vendita (ad esempio provvigioni, trasporto e imballaggio). 						
<p>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</p>	<p>Per quanto riguarda la valutazione del costo dei "Lavori in corso su ordinazione"³⁴, le regole vanno ricercate al punto 11 dell' art. 2426 del Codice civile, secondo il quale i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.</p> <p>Ne consegue che, civilisticamente, tali rimanenze possono essere valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia con il criterio del costo di cui all'art. 2426, punto 9) del codice civile (metodo della commessa completata); ◆ sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, anche se superiore al costo. <table border="1" data-bbox="478 1097 1356 1310"> <thead> <tr> <th colspan="2">LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Al corrispettivo maturato</td> <td rowspan="2">Criterio del costo</td> </tr> <tr> <td>Nel rispetto del requisito della ragionevole certezza</td> </tr> </tbody> </table> <p> In ogni caso, il requisito della ragionevole certezza impone, al fine di rispettare il principio della prudenza nella redazione del bilancio, di tener conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente.</p> <p>In tal senso, in Nota integrativa, devono essere fornite adeguate informazioni in merito alla valutazione effettuata³⁵.</p>	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		Al corrispettivo maturato	Criterio del costo	Nel rispetto del requisito della ragionevole certezza	
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE							
Al corrispettivo maturato	Criterio del costo						
Nel rispetto del requisito della ragionevole certezza							
<p>IMMOBILIZZAZIONI</p>	<p>In relazione alle immobilizzazioni, si osserva quanto segue:</p> <table border="1" data-bbox="438 1680 1412 1915"> <thead> <tr> <th colspan="3">LE IMMOBILIZZAZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiali</td> <td>Immobili</td> <td>vanno individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni (ubicazione, estensione, descrizione, valore al mq. eccetera).</td> </tr> </tbody> </table>	LE IMMOBILIZZAZIONI			Materiali	Immobili	vanno individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni (ubicazione, estensione, descrizione, valore al mq. eccetera).
LE IMMOBILIZZAZIONI							
Materiali	Immobili	vanno individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni (ubicazione, estensione, descrizione, valore al mq. eccetera).					

³⁴ di cui alla voce 3).


³⁵ art. 2427, punto 1) del codice civile.

			<p>Per le immobilizzazioni, si potrebbe richiamare un sezionale del libro inventari su cui annualmente indicare solo gli acquisti e le cessioni. Si può evitare di riportare ogni anno nell'inventario il dettaglio delle immobilizzazioni, tenendo il registro dei beni ammortizzabili come sezionale del libro inventari (con pari bollatura). In tal caso i beni vanno riportati singolarmente, cioè uno per ogni pagina.</p> <p>Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni</p>
		<p>Impianti, macchinari e mobili</p>	<p>vanno indicati analiticamente, per singolo cespite, evidenziando il costo storico, il fondo ammortamento, il valore netto da ammortizzare (possono essere indicati nel registro dei cespiti ammortizzabili)</p>
	<p>Immateriali</p>	<p>vanno indicati per titolo giuridico, secondo le informazioni contrattuali o altro (Brevetti, marchi, ...)</p>	
	<p>Finanziarie</p>	<p>è opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dettagliare le varie voci indicate (depositi cauzionali, partecipazioni, crediti), riportando la movimentazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente; ◆ rimandare al dettaglio presente in Nota integrativa se già esaustivo (es. l'elenco delle partecipazioni) 	
<p>CREDITI E DEBITI</p>	<p>L'applicazione delle regole generali incide sulla corretta annotazione dei crediti e dei debiti. L'Agenzia delle Entrate ha previsto esplicitamente una semplificazione con riguardo ai crediti.</p> <p> Con la risoluzione n. 1109 del 05.04.1975 ha affermato che in base all'art. 15 del D.P.R. 600/1973, i crediti possono essere registrati nell'inventario, fra le attività, nel loro ammontare complessivo, tenendo conto che l'impresa deve rendere disponibili all'ufficio l'elenco nominativo dei debitori e quant'altro in sede di controllo delle dichiarazioni ovvero in caso di accessi, verifiche e ispezioni.</p>		
<p>DENARO E VALORI IN CASSA</p>	<p>Sono distinti in relazione alle principali classi di valori e numerati; è opportuno indicare il riferimento preciso per ogni c/c intrattenuto con gli istituti bancari o postali (nome banca e relativo numero di conto).</p>		
<p>LE PASSIVITÀ</p>	<p>Si riepilogano di seguito le indicazioni inventariali relative alle passività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Il patrimonio netto <p>Capitale sociale e riserve: vanno indicate le singole poste ed evidenziato il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale. È</p>		

I documenti giustificativi devono essere conservati presso la ditta e allo studio commercialista e al consulente del lavoro deve essere consegnata solo la nota spese.

TRASFERTE FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO

I rimborsi spese per le trasferte **fuori** dal comune sede di lavoro possono avvenire esclusivamente in base a tre metodi:



Gli eventuali rimborsi eccedenti i suddetti limiti saranno tassati in capo al dipendente/amministratore.

TRASFERTE ALL'INTERNO DEL COMUNE SEDE DI LAVORO

I rimborsi spese per le trasferte **all'interno dal comune** sede di lavoro **sono sempre imponibili** in capo al dipendente/amministratore e concorrono a formare il reddito del percettore ad eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto documentate da giustificativi emessi dal vettore (biglietti autobus, metro, tram, ricevute taxi etc.).

DEDUCIBILITA' PER LE IMPRESE

Spese di vitto e alloggio.

Le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti/amministratori sono deducibili al 100% per un ammontare non superiore a:

LUOGO DELLA TRASFERTA	IMPORTO GIORNALIERO DEDUCIBILE PER OGNI DIPENDENTE / AMMINISTRATORE
ITALIA	€. 180,76
ESTERO	€. 258,23

Le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate all'interno del territorio comunale dai lavoratori dipendenti/amministratori sono deducibili al 75%.

Rimborsi chilometrici.

Il rimborso chilometrico è ammesso in deduzione ai fini delle imposte sui redditi per un costo non superiore a quello stabilito dalle tabelle ACI per autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o 20 se alimentate a diesel.

Le tabelle ACI sono aggiornate ogni 6 (sei) mesi, in marzo e in settembre e possono essere consultate all'indirizzo <https://costikm.aci.it/home>

SOLUZIONI OPERATIVE

Per evitare aggravii amministrativi lo Studio consiglia:

- per le trasferte giornaliere di adottare il rimborso forfettario da €. 46,48 oltre al rimborso chilometrico (in questo caso non devono esserci spese di vitto e/o alloggio della trasferta intestate alla ditta);
- per le trasferte di più giorni il rimborso analitico con rimborso giornaliero di €. 15,49 per le altre spese;
- di comunicare tempestivamente al nostro studio (area paghe) gli importi dei rimborsi da inserire nel cedolino **specificando gli importi soggetti a tassazione in capo al dipendente.**

Direttiva NIS2, piattaforma cybersicurezza disponibile dal 1.12.2024

Prima di tutto, si ricorda che la direttiva NIS2 stabilisce i requisiti principali che le organizzazioni devono soddisfare per raggiungere un elevato livello di sicurezza informatica. Essa è parte di una strategia più ampia della Commissione Europea per creare un mercato unico di prodotti e servizi sicuri e resilienti. La Network and Information Security (NIS2) si integra con varie normative e linee guida europee sulla protezione dei dati e sulla privacy, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), il Regolamento DORA, la Direttiva CER, il Cyber Resilience Act e, a livello nazionale, il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

Come detto, vi saranno nuovi obblighi e oneri in capo ai soggetti, pubblici o privati, che superano i massimali e per le imprese che operano nei settori descritti negli allegati I e II del decreto, così come per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato III e ad altre categorie di soggetti.

Ma vediamo, brevemente, quali sono gli obblighi per i soggetti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva NIS 2.

Vi è un obbligo di registrazione/identificazione - Le aziende potenzialmente coinvolte devono dapprima effettuare una autovalutazione, per verificare se rientrano nell'ambito di applicazione. In caso di risposta affermativa o di dubbio, essi devono registrarsi sulla piattaforma digitale, resa disponibile dall'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (l'ACN). Da notare che, ai sensi dell'art. 38, c. 10, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa registrazione tra le organizzazioni appartenenti ai settori essenziali o importanti.

Diventa vincolante la gestione dei rischi informatici e cybersicurezza - Adozione di misure in grado di assicurare un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti; preferire approcci "multi-rischio", volti a proteggere i sistemi informativi e di rete nonché il loro ambiente fisico da incidenti, come le politiche di analisi dei rischi e di sicurezza; la gestione degli incidenti con procedure di notifica; garantire la continuità operativa; valutare la sicurezza della catena di approvvigionamento; politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura; sicurezza e affidabilità del personale; ecc.

Vi sono poi obblighi in capo agli organi di amministrazione e a quelli direttivi, in quanto responsabili delle violazioni della normativa, tra i quali: approvare le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica; sovrintendere all'implementazione degli obblighi; seguire corsi di formazione in materia di sicurezza informatica; formare periodicamente i propri dipendenti per favorire l'acquisizione di conoscenze.

Obblighi di notifica incidenti - I soggetti essenziali e importanti hanno l'obbligo di notificare al CSIRT Italia qualsiasi incidente avente un impatto significativo sulla fornitura dei propri servizi. L'attività deve articolarsi in una pre-notifica entro 24 ore dall'incidente, cui segue una notifica contenente i dettagli e una valutazione dell'incidente entro le 72 ore dalla conoscenza dello stesso ed una relazione entro un mese che descriva dettagliatamente impatto e gravità dell'evento, la relativa causa, le misure adottate e quelle in corso, oltre all'impatto transfrontaliero dell'incidente. Ulteriore obbligo si pone

per la comunicazione nei confronti dei destinatari dei servizi, in caso di incidenti aventi ripercussioni negative sulla fornitura degli stessi o di potenziali minacce informatiche significative impattanti sui fruitori dei servizi.

Sebbene la Direttiva NIS2 rappresenta un passo avanti verso una maggiore sicurezza informatica in Europa, per le organizzazioni, questo significherà investire in tecnologie avanzate e adottare un approccio proattivo alla gestione dei rischi.

Dal 1.12.2024 parte il conto alla rovescia degli adempimenti che responsabilizzano un'ampia platea di imprese (anche piccole e medie) e di pubbliche amministrazioni. I soggetti elencati nei 4 allegati al D.Lgs. 138/2024 (che recepisce la Direttiva UE 2022/2555 - NIS2), si stima siano 50.000 enti, tra soggetti pubblici e soggetti privati, potenzialmente coinvolti nella manovra di sicurezza cibernetica nazionale, dovranno valutare se iscriversi nella piattaforma; la stessa piattaforma sarà utile anche come strumento per verificare se si rientra o meno nell'ambito di applicazione della normativa.

Comunque, sul sito dell'Agenzia è disponibile anche una tabella con tutte le categorie dei soggetti obbligati, distinti per settore pubblico e privato e in base al campo in cui esercitano l'attività.

Tale adempimento è funzionale a consentire all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) di censire i soggetti operanti nei settori vigilati, non solo per l'attività di controllo ma anche per quella di assistenza e supporto. La normativa prevede che la mancata registrazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0,1% del fatturato annuo su scala mondiale del soggetto.

La registrazione di un soggetto sulla piattaforma di ACN non comporta l'acquisizione immediata della qualifica di soggetto obbligato agli adempimenti NIS2. La registrazione, infatti, è successivamente sottoposta a una fase di analisi.

In seguito, dopo la registrazione, nel mese di aprile 2025, i soggetti che si sono registrati riceveranno una comunicazione per confermare, o meno, il loro inserimento nell'elenco dei soggetti NIS e a quel punto i soggetti confermati da ACN dovranno integrare le informazioni, sempre tramite la piattaforma digitale, indicando spazio IP, nomi di dominio disponibili, ambito territoriale di fornitura dei servizi, rappresentanti legali (che sono anche responsabili degli inadempimenti in caso di violazioni), punti di contatto.

Anche per gli obblighi è previsto un approccio graduale. In particolare, entro gennaio 2026 scatterà l'obbligo di notificare gli incidenti informatici; entro ottobre 2026, si dovranno adempiere gli obblighi di base in materia di sicurezza informatica. Il catalogo degli adempimenti è molto nutrito e prevede l'approvazione delle misure di gestione dei rischi e della sicurezza informatica e dei piani di formazione, l'adozione di misure tecniche, operative e organizzative.

Resta ferma la possibilità per l'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore, di individuare ulteriori soggetti ritenuti critici. Tali soggetti riceveranno una specifica comunicazione diretta, a valle della quale potranno procedere con la registrazione.

Lo Studio è aperto ogni mattina dalle ore 9 alle ore 13, ogni POMERIGGIO siamo chiusi.

Studio commerciale Baroncelli srl Stp - Iscritta al nr. 1 sez. stp dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato ari presso il Tribunale di Prato. Sede legale: Piazzetta Enrico Caruso 5 – 51031 Agliana Pistoia CF RI PI 01807760473